

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, ESTE (PADOVA)

Delibera del Consiglio n. 24 del 2/10/2008

Modifiche al Regolamento per la raccolta della flora spontanea commestibile approvato con D.C. n. 3 del 03/03/1995 e successive modifiche apportate con D.C. n. 11 del 19/03/2003.

OMISSIS

Art. 2 -

Il quinto capoverso:

"Per i residenti all'interno del Parco ma non proprietari o conduttori di terreni, la raccolta della flora spontanea in aree a coltura agricola può essere effettuata senza limitazioni, ma solo con il consenso di chi ha la disponibilità del terreno" viene soppresso.

Il settimo capoverso viene sostituito dal seguente: "Per i cittadini non residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, ai sensi del presente regolamento, è sempre vietata l'asportazione di piante o di parte di esse".

Art. 3 -

Le seguenti parole del primo capoverso: "al di fuori delle superfici soggette ad attività agricole, già disciplinate dall'art. 2 del presente regolamento" vengono soppresse.

Art. 4 -

Viene così sostituito: "Per poter raccogliere le specie di flora spontanea, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente regolamento, i cittadini residenti nei Comuni del Parco Colli Euganei debbono essere muniti solamente di un documento di riconoscimento valido secondo le leggi vigenti".

OMISSIS

IL DIRETTORE Dr. Nicola Modica